

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 737

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

09/02/2025 - 08:17

Indice

1. DDL S. 737 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 737	4
1.2.2. Relazione 737-A	6
1.2.3. Testo approvato 737 (Bozza provvisoria)	8
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 27/09/2023	18
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 117 (ant.) del 04/10/2023	26
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023	29
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023	41
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024	47
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024	50
1.4. Trattazione in consultiva	56
1.4.1. Sedute	57
1.4.2. Resoconti sommari	58
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	59
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023	60
1.4.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	67
1.4.2.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/10/2023	68
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	69
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/10/2023	70

1. DDL S. 737 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 737

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 737

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIROVANO**, **BERGESIO**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **TESTOR**, **MAIORINO**, **OCCHIUTO**, **LISEI**, **DURNWALDER**, **BORGHESE**, **DE CRISTOFARO**, **CAMUSSO** e **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2023

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

Onorevoli Senatori. - Secondo gli ultimi dati del *Peace research Institute* di Oslo (PRIO) attualmente sono oltre 420 milioni i bambini che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle guerre e ne subiscono le conseguenze.

I bambini che vivono in aree di conflitto affrontano numerose fatiche e privazioni. Oltre che del soddisfacimento delle necessità essenziali (cibo, acqua, sonno) essi sono infatti privati della scuola, del gioco e di ogni esperienza positiva che i bambini hanno diritto di vivere, venendo loro negata persino la possibilità di meravigliarsi.

Ogni bambino deve poter godere del dono grande della meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Tutto questo purtroppo è negato ai bimbi che vivono la guerra, che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti. Tener viva la meraviglia nel bambino fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie, così da immaginare un mondo quantomeno diverso, alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda. Tutto questo lo proponiamo convinti che un bimbo a cui si regali meraviglia sarà portatore sano di pace.

Partendo da questo importante spunto di riflessione si propone di istituire la Giornata nazionale della meraviglia, per sensibilizzare i bambini e, attraverso loro, gli adulti, nei confronti dell'importanza della meraviglia per tutti. Meraviglia che è davvero uno dei primi momenti che accendono la curiosità e la fantasia di ogni bambino e adulto.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si prevede il riconoscimento della seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia.

Nell'articolo 2 si illustrano le iniziative poste in essere in tale Giornata, che, come specificato nell'articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nell'articolo 4 si stabiliscono i termini per l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. La Giornata nazionale della meraviglia di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, prevedono, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 737-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 737-A

Relazione Orale

Relatrice Pirovano

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1^a
COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

d'iniziativa dei senatori **PIROVANO**, **BERGESIO**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **TESTOR**,
MAIORINO, **OCCHIUTO**, **LISEI**, **DURNWALDER**, **BORGHESE**, **DE CRISTOFARO**,
CAMUSSO e **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2023

nella seduta del 17 ottobre 2023

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge

3 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: « sono organizzati » con le seguenti: « possono essere organizzati » e al comma 2, della parola: « prevedono » con le seguenti: « possono prevedere »; e all'articolo 3, delle parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori

Pirovano ed altri

**Istituzione della Giornata nazionale della
meraviglia**

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale della
meraviglia)*

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato

dalla Commissione

**Istituzione della Giornata nazionale della
meraviglia**, al fine di sensibilizzare sulle

sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini
che vivono in guerra, per riflettere sul valore
fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita
dei bambini e degli adulti

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale della
meraviglia)*

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di

di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziativa culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, prevedono, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare **sulle sofferenze** e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale **del diritto alla** meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. *Identico.*

Art. 2.

(Iniziativa culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 **possono essere** organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, **possono prevedere**, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico.

1.2.3. Testo approvato 737 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 737

Senato della Repubblica

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), il 14 maggio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Pirovano, Bergesio, Cantalamessa, Cantù, Testor, Maiorino, Occhiuto, Lisei, Durnwalder, Borghese, De Cristofaro, Camusso e Gelmini:

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziativa culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.
2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

114^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un

disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il termine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.

Il [PRESIDENTE](#), nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), a prima firma della senatrice Pirovano.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati") e [731](#) ("Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato").

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.

Il [PRESIDENTE](#) avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. [451](#) ("Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo").

Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. [737](#) già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) e [731](#) sia del disegno di legge n. [451](#).

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il **PRESIDENTE**, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.

Il **PRESIDENTE** invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui - a suo avviso - la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si associa alla proposta del senatore Giorgis.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.

Il senatore **LISEI** (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.

Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.

Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.

Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.

Il **PRESIDENTE**, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di rinviare l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS [615](#), a partire dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS [737](#) (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;
- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia la Commissione per la tempestività con cui si è deciso di avviare l'esame del disegno di legge in titolo, peraltro sottoscritto da esponenti di tutti i Gruppi.

Il provvedimento è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge attualmente la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di Marco Rodari, il *clown* che porta il sorriso tra i bambini in alcune zone di guerra, in particolare Iraq, Siria, Striscia di Gaza e Ucraina, e che per il suo coraggio ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di cavaliere della Repubblica. Attualmente, ben 330 associazioni di volontariato sono impegnate a sensibilizzare i bambini italiani sulle drammatiche sofferenze dei loro coetanei che subiscono gli effetti dei conflitti e, al contempo, a portare sollievo ai bambini che vivono nei teatri di guerra.

Sottolinea che l'istituzione della Giornata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto tutti i volontari prestano la loro attività a titolo gratuito.

In occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, affinché crescendo siano portatori di pace.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che solleciterà le Commissioni coinvolte in sede consultiva, affinché esprimano il relativo parere tempestivamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede se vi siano stati riscontri alla lettera inviata al Presidente del Senato o se vi siano nuovi elementi da parte del Governo. Infatti, era stato prospettato, per le vie brevi, che sarebbe stata avanzata una proposta di riformulazione, di cui però non vi è ancora notizia.

Il [PRESIDENTE](#) informa di non aver ricevuto alcun riscontro, forse anche a causa del lutto nazionale per la scomparsa del presidente Napolitano che ha comportato ritardi nell'ordinaria amministrazione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di coinvolgere nell'iniziativa di sollecito anche il Presidente della Commissione bilancio, ritenendo che ormai la situazione sia insostenibile.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di avviare ulteriori interlocuzioni in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), nel comunicare che sono in distribuzione i pareri della 5a Commissione su tutti gli emendamenti, avverte che è stato presentato dai relatori il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, pubblicato in allegato, per recepire il parere condizionato della Commissione bilancio.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3 con cui si disciplina appunto la determinazione dei LEP. Sottolinea che l'audizione di questa mattina del professor Cassese ha rafforzato i dubbi relativi all'incertezza sul finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Di conseguenza, la sua parte politica non può dare l'assenso a un provvedimento che, dopo aver creato aspettative sulla garanzia dei diritti civili e sociali, rischia invece di aggravare le disparità territoriali già esistenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che, come ben esplicitato dal professor Cassese nella sua audizione, il complesso lavoro del Comitato che presiede è ancora in corso. Dopo aver operato una ricognizione della legislazione vigente, infatti, occorre definire le soglie qualitative e quantitative dei LEP, tenendo conto della particolare situazione economico-sociale del Paese. Per questo motivo, sarebbe più responsabile attendere che il CLEP completi il suo lavoro, prima di procedere nell'esame del disegno di legge in titolo. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1, identico all'emendamento 3.7.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 3.5 (testo 2)/1, con cui si intende esplicitare che i LEP costituiscono la soglia minima per rendere effettivi i diritti sociali e civili in modo uniforme sul territorio nazionale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/1 e 3.7 sono respinti.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/2 interviene in dichiarazione di voto il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), che sottolinea l'opportunità di definire i LEP con legge, in modo da garantire il coinvolgimento del Parlamento.

Il ministro CALDEROLI precisa che la soluzione alternativa è offerta dall'emendamento 3.5 (testo 2), che per la definizione dei LEP prevede il ricorso ai decreti legislativi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/2 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/3.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/4.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene necessario precisare che la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sia uniforme sul territorio nazionale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che la modifica non è pleonastica, se si considera che già adesso i diritti non sono garantiti nello stesso modo a tutti i cittadini. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/4 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/5, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto favorevole, ritenendo preferibile sostituire lo strumento dei decreti legislativi, come proposto dall'emendamento 3.5 (testo 2), con un disegno di legge di iniziativa governativa.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/5 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/6, prende la parola la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), che propone di aggiungere le parole "in maniera paritaria" con lo scopo di garantire uniformità dei diritti di cittadinanza sul territorio nazionale.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/6 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/7, interviene il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) per sottolineare la necessità di reperire le risorse necessarie per garantire la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il riferimento al criterio della spesa storica, invece, finirebbe per confermare le attuali disparità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/7 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/8.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, ritenendolo condivisibile, come del resto il precedente 3.5 (testo 2)/7. A tale riguardo, evidenzia che anche il professor Cassese ha rilevato la necessità di una copertura economica per la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Pertanto, non si comprende il motivo della contrarietà del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/8 non è approvato.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea la necessità di far decorrere il termine per l'adozione dei decreti legislativi solo dopo la conclusione di tutti i passaggi per l'individuazione dei LEP.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/9 non è approvato.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/10 e 3.5 (testo 2)/11, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Si passa alla votazione degli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) dichiara un voto favorevole sui subemendamenti in esame, con i quali si rafforza il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso l'intesa, in luogo dell'acquisizione del parere.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime compiacimento per la costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che auspica si esprima quanto prima sul disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che è già stata rappresentata in via informale alla Commissione la possibilità di esprimere il parere, considerata l'importanza del provvedimento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/14 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/15 e 3.5 (testo 2)/16 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/17.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea di aver ammesso alla discussione la proposta, sebbene possa presentare profili di illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla previsione di un parere vincolante, per consentire un più ampio dibattito. Tuttavia, in Assemblea potrebbero essere applicati criteri più stringenti.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento intende riaffermare la centralità del Parlamento, che solo attraverso l'espressione del parere può incidere sul contenuto dell'accordo tra Governo e Regioni. Pertanto, il parere è definito "vincolante", nel senso che il Governo, per discostarsene, deve esprimere adeguata motivazione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/17 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/18.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/19 è approvato all'unanimità.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta è tesa a valorizzare il ruolo del Parlamento, tutelando quindi la maggioranza nei confronti del Governo che ne è espressione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/20 è respinto.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/21 e 3.5 (testo 2)/22 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/23 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che non è approvato.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/25.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni parlamentari dovrebbero pronunciarsi in ogni caso, e non facoltativamente, sulle osservazioni formulate dal Governo per spiegare il motivo per cui intende disattendere i pareri parlamentari.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/25 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/26.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva la necessità che le Commissioni, per pronunciare il parere, dispongano di tutti gli elementi informativi predisposti dalle pubbliche amministrazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che la proposta non è affatto pleonastica, soprattutto considerato che non si è voluto affermare il carattere prevalente del parere parlamentare.

Il ministro CALDEROLI precisa che ciascun ramo del Parlamento ha gli strumenti, previsti dal proprio regolamento, per acquisire le necessarie informazioni per deliberare. Per il Senato, le modalità sono disciplinate dagli articoli 46, 47, 48 e 48-*bis* del Regolamento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/26 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/27.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea di aver sottoscritto il subemendamento in esame, che, recependo le conclusioni della prima fase del lavoro del Comitato tecnico-scientifico per i LEP, presieduto dal professor Cassese, elenca 15, delle 23 materie teoricamente devolvibili alle Regioni, che hanno un rilievo ai fini dell'esercizio dei diritti civili e sociali. Ricorda che l'unico precedente è rappresentato dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che indicava come materie LEP solo la sanità, l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico. Pertanto, in questo modo si sana un *vulnus* per conseguire la piena attuazione della Costituzione.

Esprime inoltre soddisfazione per la notizia, comunicata dal ministro Calderoli durante l'audizione del professor Cassese, che l'attività del CLEP proseguirà con l'undicesimo sottogruppo, incaricato di approfondire il tema dei LEP anche in relazione alle materie di esclusiva competenza statale e quindi oltre a quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Segnala che, delle 8 materie rimaste escluse dall'elenco, ve ne sono due - rapporti internazionali e commercio con l'estero - che sicuramente sono devolvibili solo astrattamente alle Regioni.

Ritiene quindi che, con l'approvazione dell'emendamento in esame e del disegno di legge in titolo, oltre ai commi da 791 a 801-*bis* della legge di bilancio per il 2023, si potrà procedere, sia pure con la necessaria gradualità, alla piena fruibilità dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene grave che, con il subemendamento in esame, si consolidi quello che lo stesso presidente del CLEP ha indicato come un primo risultato del lavoro svolto, considerando che nel Comitato le conclusioni non sempre sono raggiunte all'unanimità. Basti pensare, per esempio, al tema dell'istruzione. A suo avviso, quindi, sarebbe più saggio accantonare il subemendamento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di avere interpretato in modo differente le argomentazioni del professor Cassese, ossia nel senso che, per le 15 materie indicate, si specifica la necessità di definizione dei LEP prima della devoluzione alle Regioni. Le altre materie, invece, non essendo attinenti ai diritti civili e sociali, potrebbero essere devolute senza tale preventivo passaggio.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che il subemendamento in esame, di cui è primo

firmatario, indica chiaramente le materie per cui è necessario individuare i LEP, ampliando in modo prudentiale l'elenco delle materie nell'ambito delle quali vi sono prestazioni esigibili dal cittadino e per cui gli enti territoriali e locali già svolgono attività rilevanti. A suo avviso, peraltro, i LEP andrebbero riferiti non solo alla spesa corrente, ma anche agli investimenti in conto capitale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel concordare con il senatore Giorgis, critica l'inserimento della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nell'elenco delle materie devolvibili alle Regioni, seppure successivamente alla definizione dei LEP. Ricorda che la potestà legislativa su tale materia è esclusivamente statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Tra l'altro, con la recente modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022, all'articolo 9, la tutela dell'ambiente è stata inserita tra i principi fondamentali. Sarebbe pertanto difficile immaginare, in tale ambito, servizi esigibili a livello territoriale e non nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) riconosce che non per tutte le 23 materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione sia necessario definire i LEP. Tuttavia, considerato che - come per l'istruzione - si potrebbero verificare altri casi in cui all'interno del CLEP non si raggiunge un consenso unanime, sarebbe preferibile attendere che tale organismo giunga a una valutazione definitiva.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) evidenzia una formulazione non chiara del primo capoverso del subemendamento, che - a suo avviso - tradisce una certa confusione sul merito della proposta. Non appare chiaro, infatti, se si stabilisce che l'obbligo di definizione dei LEP sia limitato solo a queste 15 materie, anticipando perfino la conclusione dei lavori del Comitato.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), nel ringraziare il Presidente per aver consentito un dibattito più articolato su un aspetto così rilevante, precisa che la sua parte politica si riserva di valutare il disegno di legge nel suo complesso. In ogni caso, non si può non riconoscere come il subemendamento in esame estenda l'ambito delle materie connesse ai diritti di cittadinanza, sebbene, per un intervento più compiuto andrebbe modificato il Titolo V, per esempio escludendo l'istruzione dalle materie devolvibili alle Regioni.

In un'ottica di riformismo graduale, però, la proposta in esame introduce un allargamento dei diritti sociali e civili, anche se bisognerà verificare poi la copertura economica necessaria per la concreta prestazione dei servizi essenziali.

Ribadisce inoltre la propria soddisfazione per la novità rappresentata dall'oggetto del lavoro dell'undicesimo sottogruppo, impegnato appunto nella definizione dei LEP nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) rimarca la distinzione tra i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere definiti per renderli concretamente esigibili dai cittadini, e il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Sottolinea che il Comitato tecnico-scientifico ha chiarito quali sono le materie connesse ai LEP, inserendo nell'elenco, in modo prudentiale, quelle su cui sussistano margini di dubbio.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) non concorda con le conclusioni della senatrice Maiorino sui rischi di illegittimità costituzionale del subemendamento. Infatti, occorre considerare che, al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, si prevede la possibilità di riconoscere alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia proprio nelle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117, nonché in quelle specificate al secondo comma del medesimo articolo tra cui la lettera s) sulla tutela dell'ambiente.

Il [PRESIDENTE](#) replicando al senatore Giorgis, ritiene opportuno procedere alla votazione del subemendamento, essendosi svolto un ampio approfondimento sull'argomento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/27 è approvato.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/28 è pertanto precluso.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/29 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/30 è posto ai voti e respinto.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/35, la senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, prevedendo che la Conferenza paritetica invii una relazione alle Camere per il parere.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/35 è respinto.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/36 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.5 (testo 2)/37 e 3.5 (testo 2)/38.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 dei relatori.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) chiede un chiarimento sulla proposta presentata dai relatori.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) precisa che il subemendamento si limita a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. In particolare, si stabilisce la facoltà dell'aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e si stabilisce che i decreti di aggiornamento dei LEP possono essere adottati solo se è contestualmente individuata la copertura finanziaria.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime valutazioni critiche sul subemendamento in esame, che appare peggiorativo rispetto al testo originario.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il subemendamento introduce modifiche sostanziali, facendo venir meno la garanzia dell'aggiornamento periodico dei LEP.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Per il Partito democratico, si dovrebbe invertire il ragionamento, garantendo in ogni caso il livello essenziale dei diritti di cittadinanza, per poi reperire le risorse necessarie. Al contrario, in questo modo significa che le prestazioni saranno assicurate solo se ci saranno le coperture economiche.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) sottolinea che, se non venisse approvato il subemendamento in esame, sarebbe dichiarato inammissibile l'emendamento 3.5 (testo 2), a sua prima firma. Ciò comporterebbe quindi un ripristino della definizione dei LEP attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 è approvato.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/39, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene necessario stabilire norme più stringenti sul procedimento per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto per l'aggiornamento periodico dei LEP da parte della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nonché dalle Commissioni competenti per materia.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/39 è respinto.

In esito a distinte votazioni i subemendamenti 3.5 (testo 2)/40, 3.5 (testo 2)/41 e 3.5 (testo 2)/42 sono respinti.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/43, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda l'importanza di acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, peraltro prevista dalla Costituzione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/43 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/44, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, anche attraverso la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/44 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/45 e 3.5 (testo 2)/46 sono respinti.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/48, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva la necessità di tenere conto delle specificità territoriali, in linea peraltro con quanto sostenuto dal professor Cassese in merito alle aree montane. Pertanto, non sono comprensibili le ragioni del parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/48 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/49 e 3.5 (testo 2)/50 sono respinti.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53 e 3.5 (testo 2)/54 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/55.

Il ministro CALDEROLI precisa che, secondo la modifica proposta, per l'adeguamento dei LEP si dovrebbe cominciare *ex novo* la procedura per la rivisitazione dell'intesa. Secondo l'emendamento 3.5 (testo 2), invece, la Regione sarà tenuta a garantire il nuovo livello delle prestazioni essenziali.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/55 non è approvato.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), come subemendato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si compiace che la maggioranza abbia sconfessato il testo originario, che prevedeva il ricorso ai dPCM per la definizione dei LEP, prevedendo invece lo strumento della delega legislativa. Peraltro, continua a ritenere che sarebbe preferibile l'utilizzo della legge. Valuta positivamente anche l'introduzione dell'obbligo di finanziamento dei LEP, ma censura la modifica apportata con il subemendamento 3.5 (testo 2)/27. Pertanto, preannuncia un voto contrario.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), nel replicare al senatore Parrini, obietta che con il nuovo testo è stata delineata una procedura più compiuta e ringrazia il Governo per aver voluto accogliere la proposta migliorativa e di mediazione. Infatti, la soluzione prospettata dal Partito democratico, con il ricorso alla legge, non sarebbe percorribile, perché darebbe adito a pratiche ostruzionistiche. Sorprendono invece le critiche sull'eventuale ricorso ai dPCM da parte di forze politiche che, quando erano al Governo, hanno fatto un uso compulsivo di questo strumento.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) condivide le considerazioni del senatore Parrini, annunciando un voto contrario. Precisa che, se non fosse stato approvato il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, si sarebbe astenuto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che la sostituzione dei dPCM con i decreti legislativi rappresenta, a suo avviso, un sussulto di dignità da parte di forze politiche che, in passato, hanno aspramente contestato il ricorso a tale strumento, anche quando ciò era obiettivamente giustificato per le ragioni particolari di urgenza determinate dalla pandemia.

Sottolinea che i correttivi migliorativi apportati al testo originario sono però superati dagli effetti negativi del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, con cui si è voluto anticipare i tempi stabilendo già le 15 materie su cui devono essere individuati i LEP, e del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, con cui si prevede che l'esigibilità dei LEP risulta condizionata dalle disponibilità economiche. Tutto ciò si pone in contrasto con quanto sostenuto dal professor Cassese, il quale ha affermato che lo Stato non sarebbe credibile se si limitasse a garantire i diritti solo teoricamente. Annuncia pertanto un voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 (testo 2), nel testo subemendato, è approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.6.

Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.11, 3.4, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.23, 3.26 e 3.27 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato.

L'emendamento 3.28 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.29 è precluso.

Gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.35, 3.36, 3.100, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43 sono preclusi.

Gli emendamenti 3.44, 3.45 e 3.46 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.47 è precluso.

Gli emendamenti 3.48 e 3.49 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.50 e 3.51 sono preclusi.

L'emendamento 3.0.1 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [TOSATO](#) avverte quindi che è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il ministro CALDEROLI, a proposito del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, precisa che è stato presentato il 9 agosto e trasmesso il giorno stesso, per le vie brevi, ai senatori e Gruppi e costituisce la mera trasposizione in norma del primo risultato conseguito dal CLEP. Sono da respingere pertanto le ipotesi di forzature formulate dalle opposizioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) precisa che si contesta il merito della proposta e non la ricostruzione sui tempi di presentazione del subemendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [TOSATO](#) avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 3

3.5 (testo 2)/1000

I Relatori

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «I LEP sono aggiornati periodicamente» con le seguenti: «I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 117 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

117ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(62) *BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 settembre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2 sono dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti.

A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.4 è inammissibile.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.5.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea la rilevanza della proposta di modifica, in quanto sarebbe insufficiente definire in modo astratto e generico i LEP nelle materie trasferibili, se poi ai cittadini non venisse garantita effettivamente la prestazione. Rileva, inoltre, che il Comitato tecnico-scientifico è stato incaricato, ai fini della individuazione dei LEP, di operare solo una ricognizione della legislazione vigente, mentre sarebbe necessario valutare se effettivamente siano rispettati i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti.

Coglie, inoltre, l'occasione per sollecitare ancora una volta la rimessione alla Giunta per il Regolamento della questione riguardante l'interpretazione dell'articolo 102-bis del Regolamento, a proposito della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. A suo avviso, si sta configurando una grave lesione delle prerogative parlamentari, e non solo dell'opposizione, soprattutto

tenendo conto anche dell'ulteriore aumento del ricorso alla decretazione d'urgenza e del consolidamento del monocameralismo di fatto che si sta verificando in questa legislatura.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.

Il ministro CALDEROLI informa che, la scorsa settimana, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato con i rappresentati dei Gruppi di maggioranza e opposizione della Commissione bilancio, al fine di approfondire anche le tematiche sollevate dal senatore Giorgis.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.6, anch'esso respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.7.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) rinnova le preoccupazioni già espresse dal senatore Giorgis sul rischio che siano conculcati i diritti e le prerogative dei parlamentari. Ritiene quindi particolarmente urgente la convocazione delle Giunta per il regolamento, considerato che nel frattempo decine di emendamenti al testo in esame sono stati dichiarati inammissibili e quindi non potranno neanche essere ripresentati per l'esame in Assemblea.

Quanto all'emendamento 4.7, sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per rendere effettive le prestazioni in tema di servizi essenziali. Sottolinea che proprio le notizie di questi giorni sulla insufficienza dei fondi stanziati per il comparto della sanità, peraltro l'unico settore finora devoluto alla competenza regionale, dovrebbero destare allarme sul rischio di causare inefficienze e aggravare le disparità territoriali.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel dichiarare il proprio voto favorevole, rileva che la proposta in esame, pur essendo simile nel contenuto all'emendamento 4.5, ha una formulazione più corretta, in quanto fa esplicito riferimento alla necessità di coperture finanziarie adeguate a garantire effettivamente i servizi essenziali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7 non è approvato.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'eventuale approvazione della riformulazione, proposta dalla Commissione bilancio, dell'emendamento 4.14, sarà riconosciuto il principio per cui, a fronte di eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, dovranno essere incrementate, nella legge di bilancio, le risorse necessarie ad assicurare le medesime prestazioni sul territorio nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che tale disposizione risponde agli auspici espressi dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino sulla effettiva garanzia dei LEP senza disparità tra Regioni, principio su cui anche la maggioranza è d'accordo.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.8, che è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.9.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'annunciare il voto favorevole, esprime forti preoccupazioni in merito alle recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio, che ha annunciato il progetto di istituire per il Sud una Zona economica speciale (ZES), nella quale si favoriscono gli investimenti delle imprese, riducendo i vincoli derivanti da leggi, piani urbanistici e regolamenti comunali, nonché l'imposizione fiscale.

Ritiene indispensabile, quindi, che il Governo chiarisca se il piano complessivo per il futuro del Paese preveda questo tipo di sviluppo economico-sociale per il Sud, peraltro già accantonato quarant'anni fa, a fronte di un Nord favorito dall'attivazione dell'autonomia differenziata. Tale prospettiva non può che destare forti preoccupazioni per la tenuta della coesione nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la modifica prospettata dal Ministro con l'eventuale approvazione di un emendamento della maggioranza rafforzi le preoccupazioni espresse, in quanto la maggiore copertura finanziaria sarà prevista solo per le Regioni che hanno chiesto il trasferimento di ulteriori competenze.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha formulato un parere condizionato sul testo, per cui si rende necessaria la predisposizione di alcuni emendamenti da parte della relatrice per recepire tali condizioni.

Dopo aver ricordato che sul disegno di legge vi è un orientamento unanime e che sarebbe auspicabile una rapida approvazione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 4 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

118ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Discussione e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione della senatrice Ternullo, riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Dreosto e altri, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno. In tale data, infatti, ricorre l'anniversario del disastro del Vajont, verificatosi nel 1963.

Il testo del provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".

L'articolo 2 propone la stessa modifica all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

L'articolo 3, infine, reca la clausola temporale dell'entrata in vigore del provvedimento, individuata nel giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 9 emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) precisa di aver presentato gli emendamenti 2.100, 2.101 e 3.100 per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere. Quanto agli altri emendamenti, volti complessivamente a delineare meglio il significato della Giornata, pur comprendendone lo spirito, sottolinea che la ricorrenza è già al suo terzo anniversario ed è quindi conosciuta con la denominazione proposta con il disegno di legge.

È vero che l'espressione "Giornata della meraviglia" potrebbe causare fraintendimenti e perfino facili ironie da parte di chi si limita a leggere il titolo del disegno di legge, senza approfondirne il contenuto,

come peraltro già avvenuto con alcuni articoli di stampa, tuttavia modificare la denominazione della Giornata rischia di creare confusione e un disagio alle associazioni già impegnate nei preparativi per domenica 15 ottobre.

Come forma di mediazione, propone di inserire una sorta di sotto titolo che richiami il contenuto dell'articolo 1, con la seguente precisazione: «al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti».

Il senatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che l'obiettivo delle modifiche proposte è appunto quello di far comprendere meglio le finalità della celebrazione, specificandole già nella denominazione, che risulterebbe la seguente: «Giornata della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia». In questo modo, si intende evitare confusioni e fraintendimenti derivanti da approcci superficiali.

Pur non essendo contrario alla proposta della relatrice, ritiene che ci sia ancora il tempo per una riflessione più approfondita.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrebbe anche intitolarla "Giornata nazionale del diritto alla meraviglia". In ogni caso, concorda sulla opportunità di una pausa di riflessione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene spiacevole il disaccordo all'interno della maggioranza su un testo sottoscritto da tutti i Gruppi, relativo a un'iniziativa che mira a riportare il sorriso sui volti dei bambini che vivono le drammatiche conseguenze della guerra. Ritenendo non condivisibili gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI, poiché - a suo avviso - avrebbero un effetto distorsivo rispetto all'obiettivo iniziale del provvedimento, annuncia che, qualora tali proposte di modifica fossero approvate, il Movimento 5 Stelle ritirerà il proprio sostegno al disegno di legge in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), pur comprendendo le ragioni espresse dal senatore Lisei, nota che l'emendamento 1.2, con il riferimento al valore della vita, dalla fase nascente a quella finale, introduce nel provvedimento contenuti che vanno oltre quelli originari.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) precisa che gli emendamenti che hanno particolare rilievo per il Gruppo FdI sono quelli a prima firma del senatore Lisei. Riconosce che gli altri, pur essendo condivisibili, introducono temi divisivi e quindi da evitare per un provvedimento sottoscritto da tutti i Gruppi. In ogni caso, la proposta di una migliore definizione del contenuto della Giornata è finalizzata a evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si ritiene rassicurato dalle considerazioni del senatore De Priamo e soprattutto della relatrice, che ritiene preferibile non modificare il testo. Invita, comunque, a non intraprendere iniziative che potrebbero far venire meno l'orientamento unanime. Sarebbe opportuno impegnarsi piuttosto sulle azioni pratiche per restituire veramente la serenità ai bambini e questo appare difficile nei contesti in cui sono utilizzate le armi.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) osserva che, se l'intenzione è evitare fraintendimenti come quelli già avvenuti sulla stampa, bisognerebbe tenere conto che nel linguaggio giornalistico il riferimento alla vita nascente rimanda ai movimenti *pro life* e quindi alla questione della interruzione della gravidanza. Pertanto, sarebbe opportuno conservare la denominazione originaria, su cui vi è già il consenso unanime dei Gruppi.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) si riserva di acquisire l'orientamento dei presentatori degli emendamenti rispetto alla sua proposta di specificazione del titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis -Allegati I, II, III e IV - Annesso\) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso](#)

(Esame e rinvio)

La relatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2023, insieme con l'annessa Relazione sull'aggiornamento del percorso di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, recante un aggiornamento degli obiettivi programmatici (ossia comprensivi degli effetti della manovra di bilancio) di finanza pubblica.

Ricorda, preliminarmente, che, in base all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), la NADEF deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tra i contenuti della NADEF rientrano: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici indicati dal DEF; le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma; gli obiettivi, in valore assoluto, di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Come riportato nella premessa firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze, la NADEF di quest'anno "vede la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale".

La NADEF e l'annessa Relazione prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023 dello scorso aprile, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (il cd. rapporto deficit/PIL) sia del valore strutturale del medesimo tasso (ossia al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tali incrementi, proposti dalla Relazione sull'aggiornamento, è necessaria l'autorizzazione votata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, nonché ad una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale (ossia a legislazione vigente), le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025 (per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del precedente quadro programmatico del DEF di aprile, sono inferiori al livello tendenziale, mentre, a decorrere dal 2027, l'incremento di indebitamento oggetto della richiesta di autorizzazione concerne esclusivamente la variazione dell'importo degli interessi passivi, conseguente al maggior disavanzo). In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base allo scostamento richiesto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo. Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori; i margini relativi agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del PIL reale pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al

5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerate una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

In linea con il piano delineato nel DEF dello scorso aprile, il rapporto debito pubblico/PIL continuerebbe a calare nell'anno corrente, raggiungendo il 140,2 per cento. Nel 2024 e 2025, il rapporto debito/PIL dovrebbe ridursi lievemente, fino al 139,9 per cento, anche grazie ad un parziale utilizzo delle disponibilità liquide del Tesoro e all'avvio di un piano di dismissioni di partecipazioni dello Stato. L'intonazione prudente della politica di bilancio, la gestione del debito per scadenze ed emissioni e la prosecuzione del programma di valorizzazione e dismissione degli asset pubblici dovrebbero contribuire a rafforzare la discesa del rapporto debito/PIL nel 2026, quando tale rapporto si ridurrebbe ulteriormente, scendendo al 139,6 per cento, ossia un livello inferiore rispetto all'obiettivo del 140,4 per cento indicato dal DEF. Il sentiero programmatico qui delineato risulta quindi coerente - secondo il Governo - con l'obiettivo già enunciato nei precedenti documenti programmatici di riportare il rapporto debito/PIL su livelli prossimi a quello precrisi entro la fine del decennio in corso.

Sempre nella premessa della NADEF, si rappresenta poi che "la variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica. Pur in presenza di un contesto geopolitico, ambientale e demografico assai complesso, è necessario conseguire ritmi di crescita nettamente più elevati rispetto a quelli dello scorso decennio. Per questo motivo, la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua efficace revisione, anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano RePowerEU, giocano un ruolo centrale nella strategia di crescita e innovazione del Governo. Oltre a questo fondamentale pilastro, il Governo ha in programma non solo di dismettere asset, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche in settori chiave per la modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, quali le reti di telecomunicazione, nonché di adottare politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture".

Nella consapevolezza della fase delicata del ciclo internazionale e delle sfide economiche in atto, l'azione di riforma del Governo nei mesi passati è stata incentrata sull'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Allo stesso tempo, si è proceduto a una revisione del Piano, tesa a favorirne un'attuazione efficace e in linea con i tempi previsti, nonché a incorporare il nuovo capitolo RePowerEU.

In particolare, il processo di revisione del Piano ha comportato, innanzitutto, la definizione di una nuova struttura di *governance* che se, da una parte, ha disposto l'accentramento di alcuni compiti e attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altra ha previsto un maggiore coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, in particolare a livello locale, tramite il loro inserimento nella Cabina di regia. L'esame puntuale dei singoli progetti del Piano e l'inserimento dei nuovi progetti del Capitolo RePowerEU hanno portato a definire una proposta di revisione complessiva del PNRR, attualmente all'esame della Commissione europea. Relativamente all'attuazione delle riforme (sia quelle previste dal PNRR sia quelle richieste dalle raccomandazioni della Commissione o per rendere il contesto economico maggiormente favorevole alla crescita), si ricordano gli interventi sulla pubblica amministrazione, nell'ottica di rafforzare la capacità amministrativa, tra i quali, in particolare, le misure dirette a semplificare le procedure di reclutamento del personale, accrescere il capitale umano nelle amministrazioni, migliorare l'efficacia della formazione e accelerare la digitalizzazione.

Tra i disegni di legge dichiarati dal Governo come "collegati" alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, si segnalano - per afferenza ai temi di interesse della 1ª Commissione - i seguenti provvedimenti: misure in materia di semplificazione normativa; revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata

delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615 all'esame di questa Commissione), a cui è dedicato un apposito focus all'interno della NADEF; disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Dalla pubblicazione del DEF dello scorso aprile ad oggi, l'azione di Governo si è focalizzata sull'attuazione, rimodulazione e integrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla riforma fiscale e su attività propedeutiche all'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. In particolare, gli aggiustamenti al Piano sono stati resi necessari in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica. La proposta di revisione del Piano, trasmessa alla Commissione lo scorso agosto, sarà finalizzata nel negoziato tuttora in corso, per poi essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

A luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull'Italia redatto dalla Commissione europea. Le Raccomandazioni del Consiglio mirano a rafforzare le politiche destinate a ridurre il debito pubblico, a sostenere gli investimenti e a promuovere la transizione energetica nel contesto del nuovo capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU, al fine di garantire una crescita sostenibile.

Tra i temi di interesse della 1ª Commissione, si segnala anche la trasformazione digitale del Paese. Al riguardo, si evidenzia come l'Italia abbia sostanzialmente migliorato la propria posizione negli ultimi cinque anni, attuando investimenti e destinando una maggiore attenzione politica al digitale, anche grazie alla maggiore disponibilità dei finanziamenti europei. Sebbene permangano ambiti in cui si registrano performance inferiori alla media UE, come nel caso delle competenze dei cittadini e della digitalizzazione dei servizi pubblici, l'attenzione sull'innovazione si è intensificata. A questo scopo, sono state messe in atto numerose misure per favorire la trasformazione digitale del Paese, destinando una cospicua parte delle risorse del PNRR (il 25 per cento del totale) a sostenere riforme e investimenti innovativi per l'obiettivo digitale. Contribuiscono a tale obiettivo, in modo particolare, gli investimenti della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al cloud e all'interoperabilità. Altresì, sono state completate con successo la progettazione, preparazione, installazione e il testing di quattro data center, che costituiscono il nucleo di una nuova infrastruttura cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), dedicata a ospitare i sistemi informativi, i dati e le applicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni. Nelle prossime fasi, si prevede la migrazione dei dataset e delle applicazioni di circa 280 pubbliche amministrazioni centrali e aziende sanitarie locali su tale cloud.

Inoltre, è stata realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che garantirà l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni.

Altresì, gli obiettivi previsti per la diffusione di AppIO (*target* interno) e di PagoPa (*target* europeo) sono stati raggiunti rispettivamente con due e tre anni di anticipo. Il Governo ha poi adottato specifiche misure per l'accrescimento delle competenze digitali della popolazione e della forza lavoro: la Strategia nazionale per le competenze digitali e l'iniziativa Repubblica digitale, con il relativo fondo, rappresentano le iniziative più rilevanti, a cui si aggiungono il Servizio civile digitale, il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori e il Piano nazionale nuove competenze.

Nell'ambito degli investimenti previsti per la terza rata del PNRR, l'attenzione si è focalizzata sulle misure in materia di *cybersecurity*. Dopo l'istituzione dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, è stata avviata la definizione dell'architettura dell'ecosistema di cybersecurity nazionale; in questo ambito, saranno potenziati i sistemi di Cybersecurity delle pubbliche amministrazioni locali e centrali. Si ricorda, poi, che, con la riforma introdotta con il decreto-legge "PNRR-ter" (decreto-legge n. 13 del 2023), il Governo ha rivisto la struttura organizzativa del PNRR, con l'intento di razionalizzare e

migliorare l'efficacia del processo di *governance*. Si è provveduto, infatti, a: i) affidare le decisioni e il coordinamento negoziale con la Commissione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; ii) istituire presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione PNRR, con funzioni d'indirizzo, coordinamento e presidio sull'attuazione del Piano; iii) potenziare le attività di verifica, di monitoraggio e di revisione del PNRR; iv) inserire i rappresentanti delle parti sociali ed economiche nella Cabina di regia; v) istituire presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, di controllo e rendicontazione all'Unione europea, nonché di supporto all'Autorità politica delegata e alle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'attuazione degli interventi del Piano. In tale quadro, la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini. Gli obiettivi che il PNRR si prefigge afferiscono a: i) l'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; ii) la definizione di piani per il reclutamento; iii) lo sviluppo di carriera e il training per tutti i dipendenti pubblici. Il decreto-legge "PNRR-ter" n. 13/2023, il decreto-legge "PA" (n. 44/2023) e il decreto-legge "PA-bis" (n. 75/2023) si muovono verso questa direzione. In particolare, i decreti-legge "PA" e "PA-bis" puntano ad accrescere il capitale umano delle amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR. I due decreti-legge, tra le altre, contengono misure per: i) stabilizzare il personale a tempo determinato dedicato alle valutazioni di impatto ambientale; ii) rafforzare le strutture amministrative dei ministeri e delle agenzie; iii) ampliare la possibilità di assumere dirigenti fuori ruolo con competenze specifiche; iv) accelerare lo svolgimento dei concorsi pubblici, così da favorire l'assunzione di personale, soprattutto giovani, da inserire presso varie pubbliche amministrazioni. Si prevede, nello specifico, la semplificazione del reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia, nonché il rafforzamento del contingente impiegato presso la Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) e PNRR e presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR e modalità di sostegno alle assunzioni nei piccoli comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti).

Da ultimo, per rafforzare l'efficacia della politica di coesione e assicurarne la complementarità con il PNRR, come già indicato nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, si è intervenuti con la riforma varata con il decreto-legge "PNRR-ter" (n. 13/2023), che ha ridisegnato il sistema di *governance* nazionale del PNRR e della politica di coesione, in linea con l'individuazione di un'autorità politica unica attraverso cui rappresentare, con una visione di sistema, le scelte operate su entrambi gli strumenti di intervento. In particolare, sono state rafforzate le competenze del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura che assicura l'indirizzo strategico, il coordinamento e il presidio sulla programmazione e attuazione della politica di coesione, in coordinamento con il PNRR. Con il medesimo decreto, è stata prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed è stata istituita una Struttura di missione per il PNRR a supporto dell'autorità politica delegata, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle reciproche interdipendenze.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia ai *dossier* dei Servizi del bilancio e studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che, in merito ai disegni di legge "collegati" di competenza della 1ª Commissione, si proceda all'audizione dei Ministri di settore.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) condivide la richiesta del senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, fermo restando che la 5ª Commissione è la sede esclusiva per le audizioni sulla NADEF, le audizioni dei Ministri di settore potrebbero essere svolte sui disegni di legge attualmente all'esame del Senato, quindi esclusivamente sul disegno di legge n. 615, per il quale vi è già un confronto costante con il ministro Calderoli, che è assiduamente presente alle sedute della Commissione in sede referente su questo provvedimento. Si potrebbe eventualmente riservare un ulteriore spazio di approfondimento martedì prossimo. Per quanto riguarda il Ministro dell'economia e

delle finanze, invece, i commissari possono partecipare all'audizione sulla NADEF in Commissione bilancio.

Il ministro CALDEROLI precisa che la competenza in materia di individuazione dei "collegati" spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Del resto, il collegamento alla manovra di bilancio su questi temi è effettuato già da tre anni, quindi non vi sono particolari questioni da approfondire. Rileva, tra l'altro, che la Nota di aggiornamento del DEF esplicita per la prima volta che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti in tutte le Regioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), a fronte delle dichiarazioni del ministro Calderoli, ritiene ancor più necessaria una interlocuzione con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per fugare eventuali dubbi che la dichiarazione del collegamento con la manovra finanziaria sia finalizzata esclusivamente a consentire il seguito della discussione su questi temi anche durante la sessione di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che è possibile partecipare ai lavori della Commissione bilancio e interloquire con il ministro Giorgetti in quella sede.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) propone che l'audizione si svolga davanti alle Commissioni 1a e 5a riunite.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Maiorino.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento, sul Documento di economia e finanza e sulla relativa Nota di aggiornamento possono essere svolte audizioni solo dalla Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di porre comunque in votazione la proposta di audire il ministro Giorgetti nell'ambito dell'esame dell'AS 615.

La Commissione respinge la proposta del senatore Giorgis di audire il Ministro dell'economia e delle finanze per chiarimenti sulle ricadute sulla finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata sulla manovra finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE RELATIVE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALLA PROSTITUZIONE ON LINE

Il [PRESIDENTE](#), su sollecitazione della senatrice Maiorino, propone di fissare alle ore 14 di lunedì 16 ottobre il termine per indicare i soggetti da audire in relazione alle indagini conoscitive sul fenomeno della prostituzione *online* e sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, per i profili di competenza della Commissione. Chiede ai Gruppi di limitare le richieste ad un massimo di tre soggetti per ciascuna indagine conoscitiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.10 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In assenza della proponente, il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) fa proprio l'emendamento 4.12. Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.11 e 4.12 sono respinti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) riformula l'emendamento 4.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, per

recepire le condizioni della Commissione bilancio. In particolare, si precisa che il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, "nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio".

In secondo luogo, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo lo stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio "e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni".

Nel ritenere che tali precisazioni possono fugare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni, auspica l'approvazione dell'emendamento in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, al contrario, tali precisazioni confermino le preoccupazioni sulla mancanza di copertura finanziaria per le promesse elettorali della maggioranza non solo in tema di autonomia differenziata, ma anche su quota 41 per le pensioni, *flat tax* e pensioni minime a mille euro.

Per quanto riguarda il riferimento all'intero territorio nazionale, ritiene che si tratti di una mera enunciazione di principio, non essendo state risolte le disuguaglianze territoriali attualmente esistenti, come invece si è fatto in Germania fin dalla caduta del muro di Berlino.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda che, in base a una consolidata giurisprudenza costituzionale, lo Stato non può sottrarsi alle spese costituzionalmente obbligatorie, cioè connesse al contenuto essenziale dei diritti, in particolare in materia di sanità, istruzione e diritti dei lavoratori.

L'impianto dell'emendamento in esame, dopo la riformulazione, sovverte invece questo principio, stabilendo che i livelli essenziali delle prestazioni potranno essere definiti solo previa quantificazione e destinazione delle relative risorse in bilancio. La materia, pertanto, sarà soggetta all'indirizzo politico della maggioranza. A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Giorgis. Sottolinea il fallimento del tentativo da parte del principale partito della maggioranza di correggere la riforma in modo più coerente con il proprio patrimonio valoriale. A suo avviso, sarebbe più corretto ammettere che, almeno su questo provvedimento, l'egemonia politico-culturale appartiene a un altro partito.

Posto ai voti, l'emendamento 4.14 (testo 2) è approvato.

Conseguentemente, risulta precluso l'emendamento 4.13.

Gli emendamenti 4.15 e 4.16 sono inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.17 è respinto.

Sull'emendamento 4.18, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che la proposta in esame rimette al CLEP la definizione del perimetro delle materie cui sono riferibili i livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti sui dubbi espressi sia dai giuristi che si sono dimessi dal Comitato tecnico-scientifico sia da quelli che invece ne fanno ancora parte, posto che in alcune riunioni non si raggiunge il consenso unanime.

Posto ai voti, l'emendamento 4.18 è respinto.

L'emendamento 4.19 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In assenza della proponente, il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) fa proprio l'emendamento 4.20.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) aggiunge la firma all'emendamento 4.20.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 4.21 è stato precedentemente ritirato perché considerato politicamente superato dall'emendamento 6.8.

Si passa alla votazione degli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 6.8 è finalizzato a inserire un vincolo all'ulteriore trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Province, stabilendo l'obbligo di attribuire contestualmente

le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, la precauzione esplicitata negli emendamenti all'esame non è più necessaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) condivide l'inserimento dell'obbligo in luogo della mera facoltà, con l'emendamento 6.8, e il richiamo all'articolo 116 della Costituzione. Tuttavia gli emendamenti in esame vietano espressamente alla Regione di costituire nuove agenzie. Dal momento che l'indirizzo politico prevede l'applicazione del principio di sussidiarietà e il trasferimento delle funzioni al livello amministrativo più vicino ai cittadini, appare incomprensibile il parere contrario del Governo. Senza questo limite, si rischierebbe di consentire la moltiplicazione degli enti, in direzione opposta quindi all'obiettivo della semplificazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28 non sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 18,55.

Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Sull'emendamento 4.23, la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, ritiene necessario apportare ad essa alcune correzioni. In particolare, soprattutto nella fase attuativa, è emersa l'opportunità di escludere alcune materie, che sono tassativamente elencate nell'emendamento in esame, dalla possibilità di devoluzione con la finalità di garantire che in tali ambiti ci siano linee di indirizzo nazionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 4.23.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) aggiunge la propria firma e annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame. Ricorda che la questione della legislazione concorrente era oggetto anche della riforma costituzionale del 2016, che poi non ha superato il *referendum* confermativo, proprio perché era emersa la necessità di prevedere una cabina di regia centralizzata per alcune materie, per esempio le grandi reti di produzione e distribuzione dell'energia o il commercio con l'estero, anche al fine di evitare spinte centrifughe su questioni essenziali per l'interesse nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.23 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime sorpresa per il parere contrario sull'emendamento in esame, a cui peraltro la sua parte politica annette particolare rilievo, dal momento che sottrae le norme generali sull'istruzione alla possibilità di devoluzione alle Regioni. Vi è il rischio, altrimenti, di determinare differenze insanabili nel corpo sociale del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la preoccupazione espressa dal senatore Parrini. Tuttavia la norma è stata inserita nella riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra nel 2011.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che sono trascorsi ormai ventidue anni ed è stata ampiamente riconosciuta la necessità di apportare alcuni correttivi.

Il [PRESIDENTE](#) obietta che tali modifiche richiedono un disegno di legge costituzionale. Ricorda altresì che sono stati accantonati gli ordini del giorno G/615/7/1 e G/615/8/1 (testo 2), che propongono appunto di escludere l'istruzione dalle materie regionalizzabili.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), pur mantenendo alcune riserve sulla eventuale incostituzionalità dell'emendamento, ritiene che sia stato utile esaminarlo per consentire anche alla maggioranza di chiarire la sua posizione in materia.

Quanto alle criticità della riforma del Titolo V, osserva che i processi di decentramento hanno dimostrato la necessità di allontanare il centro decisionale dalle sedi dove si verificano i conflitti, che altrimenti ostacolano le amministrazioni locali nell'assumere le loro determinazioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Parrini sia sulla legittimità costituzionale dell'emendamento, sia sulla necessità di superare, dopo ventidue anni, le imputazioni della responsabilità delle modifiche del Titolo V, pur appartenendo a una forza politica che in quell'occasione si espresse in senso contrario.

Riconosce, infatti, che nel Partito democratico è maturata la consapevolezza della necessità di introdurre dei correttivi, tanto che anche nel 2016 vi fu un tentativo di modifica.

Auspica che l'attuale maggioranza, nel frattempo, non abbia modificato il proprio orientamento e che quindi offra il proprio contributo all'approvazione dei disegni di legge costituzionale n. 116 e connessi, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Il **PRESIDENTE** ricorda che anche nel 2006 l'attuale maggioranza tentò di correggere i difetti della riforma del 2001.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nella riforma del 2016, si prevedeva l'istituzione di un Senato delle Regioni proprio per compensare la devoluzione di alcune materie alla competenza statale. A suo avviso, l'approvazione del disegno di legge in titolo potrebbe incoraggiare le Regioni a richiedere ulteriori forme di autonomia. Pertanto, con gli emendamenti in esame si intende circoscrivere l'ambito dell'autonomia differenziata, mantenendo a livello centrale alcune funzioni, per la tutela dell'interesse nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.24 è respinto.

L'emendamento 4.26 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 4.27, il senatore **CATALDI** (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole. Coglie però l'occasione per dissentire dalla contrarietà da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 4.26, che prevede misure di perequazione per il superamento delle disomogeneità territoriali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.27 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 111 della Costituzione, al fine di introdurre una esplicita previsione costituzionale a tutela della vittima di reato. In particolare, la modifica proposta è volta a inserire, dopo il secondo comma del predetto articolo 111, il seguente: «La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge».

Anche il disegno di legge costituzionale n. 731, d'iniziativa dei senatori Marton e altri, presenta la medesima finalità. In questo caso, si propone l'inserimento, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, di un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».

Analogamente, il disegno di legge costituzionale n. 888, d'iniziativa dei senatori Parrini, Bazoli e Giorgis, propone di inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».

In considerazione della connessione esistente tra i tre testi, propone che essi siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge costituzionale di analogo contenuto.

Il **PRESIDENTE** assicura che, non appena assegnato alla Commissione, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [737](#)

Art. 1

1.1

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia, al fine di sensibilizzare, di far conoscere le loro sofferenze e riflettere sul valore fondamentale della vita e del diritto dei bambini alla meraviglia.».

1.2

[Menia](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

2) dopo le parole: «valore fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per riflettere sul valore della vita stessa, dalla fase nascente a quella finale.»

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e della vita)»

1.3

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

All'articolo sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» con le seguenti: «possono essere organizzati».

2.1

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sul ruolo fondamentale» inserire le seguenti: «della vita e».

2.2

[Menia](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «ruolo fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»

2.101

La Relatrice

Al comma 2, sostituire la parola: «prevedono» con le seguenti: «possono prevedere».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

TIT.1

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 4

4.14 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Balboni](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#),
[Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «fabbisogni standard», *aggiungere le seguenti:* «nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio»;
- b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla

Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, pubblicati in allegato.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, volti a precisare, sia nel testo sia nel titolo del disegno di legge, che la finalità è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra e far conoscere le loro fatiche. In questo modo, si evitano fraintendimenti sul significato e la portata del provvedimento.

Sottolinea di aver appreso, da una delle associazioni impegnate nella Giornata della meraviglia, che alcuni bambini della Striscia di Gaza, fino a poco tempo fa coinvolti nella iniziativa del "clau il Pimpa", dopo lo scoppio del conflitto, sono stati spostati in una zona più interna. Ciò dimostra che l'istituzione di questa Giornata, sebbene non abbia conseguenze pratiche ai fini della soluzione dei conflitti, riguarda però le sofferenze di bambini che hanno un volto e un nome.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1 e Tit.1.

Il **PRESIDENTE**, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.2 e 2.2 e li ritira.

Accertata la presenza del numero legale, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.101, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 1, come modificato, è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.100 e 2.101.

È quindi posto ai voti l'articolo 2, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100, è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'articolo 3, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento Tit.100, che è approvato all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce quindi mandato alla relatrice Pirovano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: "riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia".

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.

Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.

L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Nell'esercizio della delega - il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), stante la convocazione della seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 -

contrasto al disagio e alla criminalità minorile), propone di riprendere le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci osservazioni, accoglie la richiesta della senatrice Pirovano. Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone una sospensione della seduta, che riprenderà al termine dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2, soppressivi dell'articolo 7. Coglie l'occasione per ribadire che nel progetto per l'autonomia differenziata mancano alcuni elementi fondamentali, a cominciare dalla perequazione infrastrutturale, che sarebbe necessaria per attrarre investimenti esteri soprattutto a favore delle aree interne, al fine di evitare che i divari territoriali determinino conseguenze sociali disastrose.

In secondo luogo, rileva la mancanza di garanzie sulla effettiva parità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2, con i quali si propone di sopprimere l'articolo 7, che ritiene non condivisibile, in particolare per la mancanza di un meccanismo di controllo attento e assiduo sul merito delle intese, in grado di individuare incongruenze e debolezze degli accordi, nel quale peraltro non viene coinvolto il Parlamento. Segnala, inoltre, che non è prevista una reversibilità delle intese, in caso di inadempienza da parte delle Regioni a cui sono state trasferite ulteriori funzioni.

Coglie l'occasione per ricordare che il governatore della Banca d'Italia, nella lettera inviata al presidente del CLEP, ha evidenziato i limiti intrinseci della modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando la necessità di stimare il fabbisogno *standard* per tutte le funzioni collegate ai diritti sociali e civili e di procedere al loro integrale finanziamento. Solo con queste garanzie, infatti, si potrà evitare il rischio di disgregazione connesso all'autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive gli emendamenti 7.1 e 7.2, ritenendo in effetti necessaria la soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame. Si tratta di un disegno di legge divisivo, su cui è stato registrato un diffuso dissenso da parte di presidenti di Regioni e sindaci, sindacati e Confindustria, oltre ai giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, a cui si sono aggiunti i rilievi critici del governatore della Banca d'Italia. Proprio per questo motivo, sarebbe necessario assegnare un ruolo centrale al Parlamento nel controllo sulle intese, considerato che queste potrebbero assumere anche un carattere di irreversibilità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.1 e 7.2 sono respinti.

Sull'emendamento 7.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) che, in alternativa alla soppressione dell'articolo 7, propone di modificarlo, prevedendo che la verifica sull'intesa possa avvenire anche prima dei dieci anni, secondo un più breve termine fissato nell'intesa stessa, e in ogni caso ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. In questo modo, si eviterebbe di rendere eccessivamente rigido l'accordo tra Governo e Regione, criticità che è stata segnalata anche nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla fruibilità dei servizi essenziali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già stato approvato un emendamento con cui si prevede la possibilità

per Stato e Regioni di avviare in ogni caso un procedimento di revisione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), è posto ai voti l'emendamento 7.4, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessiva una durata di dieci anni per le intese. Quindi l'emendamento in esame propone di ridurla a cinque, considerando soprattutto che, in sede di prima applicazione del provvedimento, sarebbe consigliabile maggiore prudenza. In realtà, a suo avviso, anche cinque anni potrebbero rivelarsi eccessivi, se si tiene conto della velocità dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, a causa della pandemia. È quindi necessario mettere lo Stato e i cittadini nelle condizioni di rinnovare o modificare l'intesa, qualora vi sia un cambiamento delle priorità o degli interessi della popolazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno prevedere la possibilità di verificare lo stato dell'attuazione dell'intesa, dopo cinque anni, e quindi anticipa un voto favorevole sull'emendamento 7.5. Tuttavia, a suo avviso bisognerebbe anche prevedere gli strumenti per effettuare tale valutazione nel merito, rafforzando a tal fine il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese. Tali garanzie, invece, non sono previste dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile l'emendamento 7.5, in quanto cinque anni sono sufficienti per effettuare una prima valutazione sul funzionamento dell'intesa, soprattutto in un periodo di mutamenti politici e sociali molto rapidi. Dichiarò pertanto il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), stante il parere favorevole sull'emendamento 7.6 (testo 2), invita i proponenti del successivo emendamento 7.7, che risulta di analogo tenore, a riformularlo in un testo identico, in modo da procedere a una unica votazione.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, la modifica dell'intesa potrà avvenire su iniziativa dello Stato, della Regione interessata o su atto di indirizzo delle Camere.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento 7.7, in realtà, prevede una deliberazione delle Camere e non un mero atto di indirizzo. Pertanto, preferisce non accedere alla proposta del Presidente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che l'atto di indirizzo è certamente meno incisivo della deliberazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.6 (testo 2).

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta di valorizzare il ruolo delle Camere nella procedura per la modifica dell'intesa attraverso un atto di indirizzo, che tuttavia appare non sufficiente. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere un atto normativo di rango primario. Per questa ragione, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) ritiene invece che la modifica proposta con l'emendamento 7.6 (testo 2) costituisca un significativo passo avanti, consentendo alle Camere di indicare con un proprio atto di indirizzo le modifiche da apportare alle intese. Per questo motivo, si sarebbe atteso quanto meno un'astensione da parte dell'opposizione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), pur valutando positivamente il tentativo di un coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di modifica delle intese, ritiene insufficiente la previsione di un mero atto di indirizzo. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) riconosce che è stato fatto un passo avanti rispetto al testo originario e conseguentemente annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce che la formulazione dell'emendamento in esame attribuisce un potere più incisivo alle Camere, rispetto alla proposta appena approvata, nella procedura di modifica delle intese. In un quadro di autonomia differenziata, che potrebbe porre in conflitto l'interesse nazionale con quello della Regione interessata al trasferimento di funzioni, l'unico soggetto

istituzionale che può soppesare e contemperare in modo equilibrato i diversi interessi in gioco è appunto il Parlamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ritenendo che nel concetto di deliberazione possa essere incluso anche l'atto normativo di rango primario.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il ricorso a una legge per la modifica dell'intesa finirebbe per rendere ancora più rigido il processo di revisione, anziché semplificarlo. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2); tuttavia, ne consente la votazione in modo tale che, se respinto, possa essere ripresentato per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta della Commissione già convocata per le ore 9, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, con l'intesa però di concludere i lavori entro la giornata di domani. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, ha previsto che non si riunisca neanche l'Assemblea nella giornata di giovedì, per consentire la partecipazione dei senatori agli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, rappresenta tuttavia l'esigenza di proseguire, nella sede delle Commissioni riunite 1a e 2a, l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878, per la conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 in materia di contrasto al disagio e alla criminalità minorile. A tal fine, prospetta di convocare una seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a venti minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, una volta acquisito l'assenso della presidente Bongiorno.

Anticipa che la prossima settimana sarà dedicata appunto ai lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, considerato che il disegno di legge n. 878 è stato calendarizzato per l'Aula.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta la propria preoccupazione per l'andamento a rilento dell'esame del disegno di legge n. 615, con la votazione di circa sei emendamenti all'ora. Pur comprendendo le esigenze legate alle riunioni dei Gruppi o alla partecipazione alle campagne elettorali, ritiene che si debba dare la precedenza ai lavori parlamentari.

Pertanto, propone di convocare una ulteriore seduta domani, al termine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, e completare quanto meno l'esame dell'articolo 7. In alternativa, sarebbe necessario convocare una seduta giovedì 19 ottobre.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) precisa che per giovedì non sono state previste sedute di Aula per consentire ai senatori di svolgere la loro funzione di rappresentanza sul territorio, che rientra comunque tra le attività istituzionali dei parlamentari.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), al fine di trovare un punto di intesa, considerato che l'opposizione non sta attuando atteggiamenti ostruzionistici, chiede che l'ulteriore seduta della Commissione si svolga alla fine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a fino alla sera, rinunciando a convocazioni in orario notturno.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a possa concludersi intorno alle ore 16; pertanto resterebbe comunque un ampio margine di tempo per proseguire l'esame del provvedimento sull'autonomia differenziata.

In ogni caso, tiene a precisare che la Commissione affari costituzionali rientra tra quelle maggiormente gravate di attività, sia per le competenze attribuitele, sia perché spesso impegnata nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

In esito al dibattito, propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani e di convocarne una ulteriore alle ore 16 o comunque al termine dei lavori della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2a.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta già convocata alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30 ed è convocata un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2°.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [737](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, dopo la parola: «sensibilizzare » inserire le seguenti: «sulle sofferenze».

1.101

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «fondamentale della meraviglia» con le seguenti: «fondamentale del diritto alla meraviglia».

Tit.100

La Relatrice

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti»

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i senatori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [961](#) ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. [256](#) ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e [735](#) ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. [838](#) ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. [991](#), la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. [276](#), [396](#) e [1054](#), in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3ª Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1053](#) ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(256) Ilaria CUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(289) Cecilia D'ELIA e altri. - Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

(735) Alessandra MAIORINO e altri. - Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 256, a prima firma della senatrice Cucchi, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 prevede che, al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 1, ogni operatore sia dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico, di cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche e le modalità di esposizione. Viene previsto poi il divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. L'Amministrazione di appartenenza è chiamata a tenere un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è assegnato il codice. Si rimette poi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di tenuta del predetto registro.

L'articolo 3 prevede che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato. Si stabilisce che le

bodycam siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto dell'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce. L'articolo 4 attiene alle sanzioni amministrative comminate in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 289, a prima firma della senatrice D'Elia, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 reca le prescrizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici, prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione di appartenenza tenga un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto, altresì, divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. Viene comminata un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle norme di cui al presente articolo e si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuto del registro degli operatori tenuti ad indossare il casco.

L'articolo 3 prevede che - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico. Si stabilisce che le *bodycam* siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale viene poi registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; si prevede l'immediata cancellazione dal *server* delle relative registrazioni, nel caso in cui non si rilevi pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si rinvia ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle medesime *bodycam*.

L'articolo 4 vieta al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o a servizi di pubblico soccorso.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 735 - a prima firma della senatrice Maiorino - si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 12 della legge n. 121 del 1981 (*Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza*), comminando una serie di sanzioni anche di carattere disciplinare, per le quali si richiama il DPR n. 737 del 1981, nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di

finanza) e al superiore gerarchico, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come modificato dalla lettera b).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica, infatti, l'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, disponendo che gli appartenenti alle Forze di polizia debbano essere dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale da essere facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi. È altresì previsto che il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia, durante il servizio di ordine pubblico, debbano essere provvisti di microtelecamera finalizzata a registrare continuamente gli avvenimenti in cui sono coinvolti.

L'articolo 2 prevede che - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come introdotti dalla citata lettera b) dell'articolo 1, comma 1.

L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Stante la stretta connessione tematica dei disegni di legge sopra illustrati, propone che siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo anche i sindacati delle forze dell'ordine, per dimostrare che le misure proposte sono una forma di garanzia non solo per i manifestanti, ma anche per lo stesso personale delle Forze di polizia. Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta e rinvia a una prossima seduta l'organizzazione dei lavori sui disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore De Priamo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato tuteli la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata. Il comma 2 dispone che - in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1 - lo Stato adotti i provvedimenti volti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, oltre a tutelare il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione dell'alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

L'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo al predetto articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedendo la facoltà per il personale interessato di esercitare il diritto di riscatto dell'alloggio nel rispetto delle disposizioni recate da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui applicazione è prevista anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale. Si prevede poi che la disciplina di cui al citato decreto ministeriale operi anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone, infine, che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di

benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Lisei e altri, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Si tratta, per lo più, di correzioni interpretative e di interventi normativi che estendono i benefici già previsti. In particolare, si prevede che: sia uniformata la platea dei beneficiari e siano semplificati e accorciati i termini temporali di attribuzione dei benefici, fissandoli a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato - qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza - ed eliminando ogni termine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime; siano riconosciuti i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale esclusione dei familiari degli invalidi deceduti prima del 1° gennaio 2014; siano uniformati i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004 nonché le revisioni per aggravamenti senza limitazioni; siano abrogate alcune disposizioni superate e non più applicabili; siano riallineati diversi benefici in materia pensionistica (7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile per tutte le categorie; esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)).

L'articolo 2, con la sostituzione e riscrittura dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e con l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici - diretti, indiretti e di reversibilità - in favore delle vittime del terrorismo. Nello specifico, la disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinata applicando all'importo della pensione dell'anno precedente l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Il medesimo articolo, inoltre, ripristina la disciplina della cosiddetta «clausola oro», disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possano optare per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, i cui criteri medico-legali sono stabili dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004.

Nello specifico, il comma 1 prevede che la commissione medica ospedaliera della sanità militare abbia competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi nel territorio nazionale e all'estero.

Il comma 2 stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della percentuale del danno morale per gli attentati terroristici, che viene stabilita applicando i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.

Il comma 3 dispone che, in attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, sia a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, in

misura pari a: 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento; 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento.

Ai sensi del comma 4, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.

Il comma 5 dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo provveda ad apportare al DPR n. 181 del 2009 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni sono introdotte in conformità ai principi dell'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo o limitate in sede attuativa.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, che sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Ricorda che, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge n. 991 ("Estensione benefici vittime del terrorismo"), era stata proposta la congiunzione dei due disegni di legge.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur comprendendo lo spirito di quest'ultima proposta, invita a considerare che il tema delle vittime di violenza politica meriterebbe un approfondimento specifico, per cui sarebbe più opportuno esaminare i due disegni di legge parallelamente, ma in modo distinto. Fa presente che anche le associazioni delle vittime preferirebbero tale soluzione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) concorda con il senatore Parrini, purché l'*iter* dei due disegni di legge proceda di pari passo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) conviene sulla opportunità di esaminare i due provvedimenti in modo disgiunto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propone quindi di acquisire le fasi dell'esame già svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato 737-A, definito al termine dell'esame in sede redigente.

Propone altresì di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene sulle proposte procedurali testé formulate.

Si passa, quindi, alla votazione degli articoli.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'articolo 1, che è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3 e 4.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il provvedimento è volto a sostenere le associazioni impegnate nel portare serenità e "meraviglia" ai bambini che vivono in contesti di guerra e morte. A tale proposito, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo era stata avviata dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino, causato dall'invasione della Russia. Negli ultimi mesi, si è purtroppo aggiunto il tragico attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, cui ha fatto seguito il massacro di circa 35.000 civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, da parte di Israele.

Esprime quindi l'auspicio che vi sia l'impegno dell'Italia ad agire anche a livello internazionale per fare il possibile affinché cessino questi conflitti.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito, su richiesta del Gruppo PD - prima di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'ISTAT - di individuare una sede di confronto con il Ministro della pubblica amministrazione, che è competente per materia, con particolare riferimento alla regolarità della procedura istruttoria seguita per la designazione del candidato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

127ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che le istituzioni scolastiche possano far fronte agli eventi e alle iniziative, di cui all'articolo 2, comma 2, con le risorse disponibili a legislazione vigente, valutando eventualmente la sostituzione della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere", conformemente ad alcuni provvedimenti analoghi.

In relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostituzione della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare", al fine di adeguare la clausola di invarianza finanziaria alla formulazione consolidata.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le medesime modifiche illustrate dal relatore. La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine al parere da esprimere sul provvedimento, rispetto al quale si dichiara favorevole nel merito dell'iniziativa, criticando tuttavia le condizioni profilate dal relatore e dal Governo, che tendono a trasformare le attività previste dal disegno di legge in mere facoltà. A tale riguardo evidenzia come, in caso di riformulazione del testo con la previsione di mere facoltà, e in assenza di specifiche risorse appostate per le attività previste, risulta del tutto priva di effettività l'istituzione di una giornata nazionale perdendo le attività di qualsivoglia concretezza. Sottolinea come, a fronte della istituzione di una pluralità di giornate nazionali nei provvedimenti legislativi recenti, l'assenza di specifiche risorse destinate poi alle relative attività rende del tutto depotenziate tali iniziative, e gli stessi Ministeri risultano impossibilitati ad attivare ogni tipo di concreta attività.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) evidenzia le criticità poste da una riformulazione del testo volta a prevedere una mera facoltà. Sottolinea come, anche sul piano della qualità della legislazione, prevedere una mera facoltà e una mera possibilità a svolgere le attività previste dal disegno di legge rende la stessa attività legislativa del tutto inutile, poiché viene meno qualsiasi certezza di effettività della norma. Sottolinea come sarebbe allora bastato un mero ordine del giorno, recante l'auspicio allo svolgimento di tali attività, mentre una norma di legge con iniziative facoltative risulta priva di ogni elemento di concreta efficacia e risulta aleatoria nella sua stessa applicazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche rispetto all'orientamento assunto e la riformulazione del testo, che risulta rendere aleatorio l'intervento normativo, che non appare rispettoso delle prerogative di

effettività delle leggi approvate dal Parlamento.

Il presidente [LOTITO](#) ricorda come vi sia un principio di salvaguardia della finanza pubblica, che nell'attuale momento del ciclo economico impone di contemperare le iniziative da intraprendere a livello legislativo con il necessario rispetto dei vincoli di bilancio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati" e al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere"; e all'articolo 3, delle parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".".

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(865) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(878) *Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano, chiede conferma che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, siano le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma. Ad ogni modo, considerato che il comma 1, richiamato nel quinto periodo del comma 3, reca solo il limite finanziario, si valuti di indicare nel medesimo periodo anche il limite del contingente massimo di personale di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

In relazione all'articolo 2, in tema di orientamento universitario e supporto agli studenti di Caivano, quanto ai profili di copertura, posto che il secondo periodo del comma 2 pone il relativo onere a carico dei bilanci degli atenei, risulta necessario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi specifici a conferma della sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendosi altresì prime indicazioni circa gli atenei interessati a tale iniziativa. Il Governo dovrebbe inoltre confermare che la partecipazione agli specifici accordi di programma configura, come sembra emergere dalla relazione tecnica, una facoltà e non un obbligo per le università interessate.

Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, osserva che la dotazione di bilancio del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è classificata tra le componenti di spesa in conto capitale, a fronte di un onere di spesa classificato come di parte corrente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, il Governo, considerato che i percorsi rieducativi appaiono alternativi all'istituto vigente della messa alla prova, dovrebbe confermare che all'attivazione dei percorsi rieducativi per i minori si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, concernente interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del

Mezzogiorno, osserva che la relazione tecnica, con riguardo al comma 2, stima l'affidamento di incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre, mentre potenzialmente tali incarichi potrebbero essere affidati anche prima essendo la norma già in vigore. A tale riguardo, il Governo dovrebbe escludere l'attribuzione di tali incarichi con decorrenza anteriore al 1° novembre. Il Governo dovrebbe altresì confermare la disponibilità delle risorse richiamate per la copertura mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

In relazione all'articolo 11, recante il potenziamento del piano asili nido nella fascia di età 0-2 anni, posto che le norme provvedono alla mera ridefinizione della allocazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per la copertura di fabbisogni di spesa in conto capitale, in assenza nella relazione tecnica di un quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe confermare l'invarianza degli effetti relativamente al loro impiego con quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda gli articoli 13, in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica, e 14, in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative, occorre valutare l'opportunità di inserire in norma apposite clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 prevede l'ampliamento dell'organico dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) in misura di 23 unità, con copertura degli oneri mediante l'istituzione di un contributo, in sede di prima applicazione per l'anno 2024, di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, elevabile per gli anni successivi, con deliberazioni dell'Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille.

Ai fini di una corretta verifica della quantificazione, appare utile che il Governo fornisca elementi di dettaglio delle componenti del trattamento fondamentale ed accessorio. Posto inoltre che la relazione tecnica ha ipotizzato un tasso di incremento medio del 3,5 per cento annuo delle tabelle stipendiali vigenti utilizzate, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di poter valutare la congruità di tale valore medio e della quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la copertura, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima da verificare di 35 miliardi di fatturato da parte delle imprese che saranno sottoposte al nuovo contributo. Appare necessario, al fine di poter valutare tale ipotesi, che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in ordine al numero delle entità societarie ad oggi operanti in tali settori sul territorio nazionale, e del loro fatturato. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi di tali società, assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio Settembre 2023, n. 81.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2-bis, che andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva possibilità che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa dare attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghe informazioni in ordine alla neutralità delle norme andrebbero fornite in merito a quanto stabilito dal comma 4, lettera a), numero 2), in relazione alla prevista inclusione, tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni "sotto copertura", anche degli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che si occupano di contrastare i reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate, di cui andrebbero altresì valutati gli ipotizzabili specifici fabbisogni di formazione,

trattandosi di attività ad oggi non previste per tale personale.

Relativamente all'articolo 10, comma 1, lettera a), si rendono necessari chiarimenti in merito ai compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, lettera i- bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettera aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura), atteso che l'esercizio di attività di controllo sull'Istituto per il credito sportivo e culturale SpA presuppone la disponibilità di adeguate professionalità, di cui andrebbe confermata la presenza nell'organico del Ministero della cultura ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla successiva lettera b) del comma 1, dal momento che la relazione tecnica fornisce l'indicazione delle differenze retributive annuali lorde per le tre posizioni aggiuntive di Capo dipartimento, rispetto alla legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali di seconda fascia del medesimo dicastero, a fronte della nuova configurazione organizzativa e delle competenze come ridefinite dalla lettera a). In relazione ai rilievi sopra formulati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 86.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, a cui fa rinvio per rilevare che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ricorda la proposta di parere già illustrata nella seduta del 27 settembre scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure esplesate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del

Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([n. 57](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.](#)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ([n. 77](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento relativi ai rilievi posti in sede di illustrazione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [LOTITO](#) avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre 2023, già

convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
i risparmi derivanti dalla nuova modulazione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare prevista dal provvedimento in esame sono quantificati in 562.617.310 euro per l'anno 2024, 604.425.776 euro per l'anno 2025, 612.297.170 euro per l'anno 2026, 589.372.683 euro per l'anno 2027, 609.586.469 euro per l'anno 2028, 645.557.618 euro per l'anno 2029, 686.477.098 euro per l'anno 2030, 714.314.025 euro per l'anno 2031, 749.807.417 euro per l'anno 2032, 802.960.904 euro per l'anno 2033 e 900.403.406 euro a decorrere dall'anno 2034;
viene riportato che il volume dei risparmi rispetto alla legislazione vigente assicura comunque il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, relative al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative, anche tenendo conto degli oneri imputati a valere sui medesimi risparmi da disposizioni legislative vigenti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:
in ordine agli articoli 4, 6 e 7, in merito all'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la maggiorazione dell'indennità pari ad 1/8 dell'indennità di segretario - utilizzata per la quantificazione del trattamento ISE spettante ai sensi della normativa vigente al personale collocato all'estero presso la sede dell'Aja - è stata assicurata la prudenzialità della relativa quantificazione;
viene inoltre assicurato che la sede de L'Aja non comporta la maggiorazione di rischio ai fini del calcolo dell'ISE così come prevista dal comma 5 dell'articolo 172 del D.P.R. 18/1967;
in ordine all'articolo 9, viene assicurata la sostenibilità delle disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, atteso che le competenze e le attribuzioni svolte nell'esercizio di tali funzioni potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
con riferimento all'articolo 10, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e con riguardo alla diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, viene assicurato dal Governo che lo scambio di informazioni potrà avvenire da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente nel rispetto del più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse;
in riferimento all'articolo 12 in materia di Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia, con il quale si prevede la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust e l'affidamento delle responsabilità di coordinamento al corrispondente nazionale designato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si fornisce rassicurazione sul fatto che tale incarico potrà essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente; inoltre, viene confermata, rispetto alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 15, la sussistenza delle

disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, che consentono di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, fornendo assicurazione in ordine all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle ulteriori finalità già definite a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

6^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia : parere favorevole

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sui profili di competenza del decreto-legge n. 105, in sostituzione del relatore designato, senatore Satta, segnalando in primo luogo la modifica della disciplina delle risorse relative all'istituto dell'otto per mille, operata dagli articoli 7 e 8 con particolare riferimento alla finalità del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-CoV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi. Viene inoltre esplicitamente abrogata la disciplina sanzionatoria attinente alla [violazione degli obblighi in materia di](#) autosorveglianza.

Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2. Specifica inoltre che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus.

Il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni il trattenimento in servizio dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti o di strutture corrispondenti, con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati. Il comma 3 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza, concernente gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) fa presente l'intenzione di presentare proposte emendative riferite al decreto-legge in esame. Segnala in particolare la finalità di disciplinare l'obbligo di utilizzo delle

mascherine FFP2 nelle strutture sanitarie, con specifico riferimento ai periodi che comportano maggiori rischi di trasmissione di patologie virali, quali i picchi influenzali.

Dopo aver rilevato l'elevata eterogeneità dei contenuti del decreto-legge n. 105, la senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime delusione riguardo le disposizioni di cui all'articolo 8. L'intenzione di potenziare le attività di recupero dalle tossicodipendenze per mezzo del riparto dell'8 per mille è infatti contraddetta dalla mancanza di previsioni riguardanti l'impiego di risorse aggiuntive. In generale, del resto, Governo e maggioranza privilegiano, in materia di tossicodipendenze, l'adozione di misure repressive. Desta inoltre preoccupazione quanto disposto dall'articolo 9, a fronte dell'aumento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e dei conseguenti rischi riguardanti le persone fragili. Il Governo sta inoltre trascurando di attivare la comunicazione necessaria a diffondere la conoscenza della nuova campagna vaccinale.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), pur riconoscendo l'opportunità di una riflessione generale sulla questione dell'omogeneità dei contenuti dei decreti-legge, anche tenuto conto di un'ormai lunga serie di precedenti, sottolinea che nel caso del decreto-legge n. 105 risulta peraltro evidente l'urgenza delle misure recate. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta infine in votazione, è approvata a maggioranza.

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) segnala in primo luogo le finalità del disegno di legge in esame, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Chiarisce quindi che la Giornata nazionale della meraviglia, ai sensi del successivo comma 2, non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

Lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, prevede il coinvolgimento di istituzioni e associazioni le quali si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici a causa della guerra.

L'articolo 3 esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice fa quindi presente che il disegno di legge è stato sottoscritto da rappresentanti di tutti i Gruppi e che la Giornata della meraviglia sarà oggetto il prossimo 15 ottobre di celebrazioni da parte di varie associazioni, in particolar modo attive nell'assistenza a bambini che hanno riportato traumi in scenari di guerra. Risulta quindi auspicabile che questo genere di iniziative abbia il giusto riconoscimento del legislatore. Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) condivide le considerazioni espresse dalla relatrice e fa presente il favore del proprio Gruppo al disegno di legge in esame.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che alla constatata convergenza delle diverse forze politiche debba conseguire la massima celerità nel prosieguo dell'*iter*.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) dà conto del disegno di legge in esame, volto all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato il 12 ottobre 2021.

In merito ai profili dell'Accordo di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, che ne specifica gli obiettivi, consistenti nella creazione di uno spazio aereo comune, caratterizzato fra l'altro da norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali.

L'articolo 12 prevede che le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell'Allegato I, parte E.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione

alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta infine in votazione, è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che l'ordine del giorno delle prossime sedute è integrato con l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

La Commissione prende atto.

In relazione all'esame della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione riguardo alla diminuzione delle risorse destinate al sistema sanitario in rapporto al PIL, oltretutto in una fase di prevista contrazione della crescita. Fa pertanto presente la necessità che il Ministro della salute riferisca con urgenza al riguardo, notando infine la sua prolungata assenza ai lavori della Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#), premesso che le eventuali audizioni dei rappresentanti del Governo con riferimento ai contenuti della NADEF potranno avere luogo dinanzi alla Commissione di merito, ribadisce il proprio intento di procedere in tempi brevi alla programmazione di un intervento del Ministro della salute, anche in relazione ai contenuti del PNRR.

Nel sottolineare che l'entità della spesa sanitaria va valutata non in termini assoluti, bensì in rapporto al prodotto interno lordo, giudica opportuno proseguire l'approfondimento sulle modalità di reperimento di risorse aggiuntive destinate al sistema sanitario.

La seduta termina alle ore 12,55.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.